

de e quando viene così a mancare in esse il carattere che le rendono cose del pubblico Demanio. Per altra parte poi della dichiarazione richiesta dalla Legge, di non essere cioè necessarie per la pastorizia determinate parti di tratturi e potersi quindi alienare, non è equipollente la occupazione di fatto solo perché trae seco la cessazione del passaggio pubblico, mentre ciò che deve cessare non è già l'uso, ma la utilità pubblica: il possesso illegale che impedisce l'esercizio di questa non può mai dar luogo a prescrizione; onde è che può trovare applicazione per tale ragione anche il prescritto dall'art. 2113 del Codice civile.

Da ultimo ed a sostegno maggiore dell'assunto dell'Amministrazione saranno tenute presenti le diverse antiche disposizioni mantenute tuttora in vigore sui tratturi e riposi, massime per quando si attengono al mantenimento assoluto degli stessi, alla loro destinazione ed all'uso loro, come pure al carattere eminente che hanno di Demanio pubblico, ed alla imprescrittibilità delle azioni di reintegrazione.

DEMANIO LUCERINO

14.3.10. Decreto 7 settembre 1806

Esclusione dalla ripartizione del Demanio Lucerino

Visto il rapporto del nostro Ministro dell'Interno;
Inteso il nostro Consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La legge del dì 1° di settembre corrente anno sulla ripartizione de' demani, non è applicabile al demanio Lucerino. In conseguenza gli attuali legittimi possessori di esso, saranno conservati nel godimento de' loro possessi, a norma delle concessioni e privilegi accordati e confermati da' nostri predecessori.

Art. 2. La distribuzione de' medesimi continuerà a regolarsi colle leggi e condizioni espresse nelle concessioni e privilegi suddetti.

Art. 3. I nostri Ministri di giustizia e dell'interno saranno incaricati della esecuzione del presente Decreto.

14.3.31. Decreto 8 ottobre 1810

Regolamento degli antichi privilegi del Demanio Lucerino ed esenzione dalla divisione

Considerando che la maggior parte delle leggi colle quali il demanio conosciuto sotto il nome di terraggio di Lucera fu concesso a quegli abitanti, o sono state mutate per leggi posteriori, o sono incompatibili con la economia delle terre;

Considerando che è necessario di prendere un espediente ultimo, il quale corregga in un modo equo le vecchie occupazioni, e renda libere e sicure per sempre le proprietà di quel territorio;

Considerando che il cambiamento delle leggi di successioni e le contravvenzioni a' patti delle concessioni ci darebbe il diritto di richiamare al nostro demanio tutte queste terre, com' stato in tante altre occasioni praticato da' nostri predecessori, e di ordinarne una nuova divisione esente dalle parzialità finora commesse;

Veduti i diplomi di concessioni de' nostri augusti predecessori, e specialmente quello del Re Carlo II D'Angiò dell'anno 1302, ed ogni altro Regolamento posteriore fino alle istruzioni fatte nell'anno 1727;

Volendo soddisfare alle intenzioni contenute nelle largizioni de' Principi suddetti, e rendere la città di Lucera un monumento della loro beneficenza;

Usando de' nostri diritti, solo per quanto possono essere utili all'universalità de' cittadini e alla prosperità delle loro fortune;

Visto il rapporto del nostro Ministero dell'interno;

Udito il nostro Consiglio di Stato:

Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Sono confermati alla Città ed alla popolazione di Lucera tutte le precedenti donazioni del distretto di *due miglia*, e del demanio conosciuto sotto il nome di terraggio Lucerino. La proprietà di questo demanio si acquisterà da' rispettivi possessori e da' loro successori di ogni grado, nei termini della successione civile, coll'adempimento delle condizioni contenute nel presente decreto.

Art. 2. Sono pure confermate agli attuali possessori le parti di terreno corrispondenti alle rispettive classi, purch non eccedano il *maximum* assegnato a ciascuna delle sei classi, secondo la situazione attuale: cio la prima sino a some 60, la seconda sino a some 50, la terza sino a some 45, la quarta sino a some 30, la quinta sino a some 29, e l'ultima sino a some 12. Questa conferma si avrà come una nostra concessione, e quindi sottoposta a tutte le condizioni e disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 3. Ogni eccesso di possesso oltre alla quantità assegnata alla classe, a cui ciascun possessore stato riputato appartenere, ed ogni eccesso oltre al *maximum* as-

segnato a ciascuna classe è incorporato al demanio Comune per esser sottoposto a nuova divisione.

Art. 4. Il diritto di devoluzione finora esercitato dal Comune di Lucera, così per difetto di successori maschi, come nei casi di contravvenzione a' patti della concessione, rimarrà compensato colla riseca del quarto, da farsi sulla parte legittima di ciascuno, o che arrivi al *maximum* assegnato a ciascuna classe o che sia in quantità minore. Le terre risultanti da tutte queste rieseche, saranno ridotte in una massa comune, per esser messe in divisione insieme colle altre terre attualmente devolute, e colle altre porzioni, le quali risulteranno dalle seguenti disposizioni del presente Decreto. L'assegnamento a' possessori, sarà fatto in preferenza su quella parte del fondo, in cui essi avessero costrutte fabbriche o fatte miglione di piantagioni.

Dopo tal riseca, ogni diritto di devoluzione ed ogni altra servitù nascenti dallo Statuto di Lucera e fino ad ora esistenti, rimarranno estinti a favore de' rispettivi possessori che ne diverranno i pieni ed assoluti padroni.

Art. 5. La disposizione dell'articolo precedente, non è applicabile a que' possessori che nell'epoca della pubblicazione del presente Decreto, manchino di successori, secondo le antiche leggi della successione al terraggio Lucerino. Il diritto della devoluzione per essi non potrà transigersi, e saranno conservati, durante la loro vita, nel godimento delle porzioni giudicate legittime.

Tuttavia, se dopo quest'epoca venissero ad avere dei successori, ai quali, secondo gli antichi statuti, avrebbero potuto trasmettersi i terraggi, saranno dopo la verificazione di questo caso ammessi al beneficio dell'acquisto intero della proprietà ed al compenso della riseca.

Art. 6. Tutti i possidenti esteri ammessi alla partecipazione delle terre del demanio, senza che prima avessero avuto la qualità di cittadini, saranno soggetti alla riseca di un'altra quarta a favore della massa comune; cosicchè l'intero rilascio per essi sarà della metà nelle porzioni giudicate legittime. Mediante tale riseca, resta estinto ogni diritto per la nullità di tali concessioni, e per la condizione dell'abitazione a cui per l'addietro erano soggetti, restando però salve le ragioni di coloro, che possedessero tali terre a titolo oneroso della Comune stessa.

Art. 7. Le terre attualmente vacanti e quelle che risulteranno dalle reintegrazioni e riscamenti ordinati col presente Decreto, saranno divise per parti eguali fra tutti i capi di famiglia non possidenti. Le porzioni che toccheranno in sorte a ciascuno, non saranno alienabili o ipotecabili per un decennio finito, n' soggette fra lo stesso tempo, sia per la proprietà sia pe' frutti, alle azioni de' creditori.

Art. 8. È rievocata ed annullata ogni restrizione apposta nell'uso delle terre del territorio di Lucera. Sarà libero da oggi innanzi a' possessori, così di quelle site nel distretto di due miglia, come delle altre nell'intero demanio, il mutarne a lor grado la superficie, e il dar loro quella destinazione che la propria industria suggerirà

a ciascuno. Tali terre, sia pel modo di usarne, sia pel diritto di disporne, sono messe nella disposizione comune di tutte le altre proprietà.

Art. 9. Il Consiglio d'Intendenza di Capitanata, farà il piano di divisione secondo la disposizione dell'art. 24 del nostro decreto de' 3 di dicembre 1808, e lo rimetterà al nostro Ministro dell'interno per essere presentato alla nostra approvazione. La divisione dovrà essere impreteribilmente eseguita pel dì 1° di aprile del venturo anno 1811.

Art. 10. La percezione de' frutti del raccolto dello stesso anno 1811 è rilasciata agli attuali possessori. Il Consiglio d'Intendenza provvederà intanto all'amministrazione de' frutti delle terre vacanti ed al rendimento de' conti dell'antica deputazione civica, che rimane soppressa.

Art. 11. Le disposizioni contenute nel presente Decreto, essendo per un oggetto particolare, non altereranno per alcun modo quelle contenute nel Decreto dei 3 di dicembre 1808, e le altre relative a' demani comunali.

Art. 12. Il nostro Ministro dell'interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

PROVINCIA DI LECCE

14.3.12. Decreto 21 gennaio 1809

Affrancazione del diritto fiscale su fondi soggetti alla «Gran foresta d'Oria»

Visto il rapporto del nostro Ministro dell'interno;
Udito il nostro Consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. I possessori de' fondi sottoposti alla *gran foresta d'Oria* in Provincia di Otranto, ossia al diritto del fisco di esigere la metà del prezzo dell'erba, nel caso che la vendano, sono autorizzati a redimere questa servitù.

Art. 2. A tal effetto l'Intendente della Provincia, d'accordo col Direttore de' demani sull'importo dell'affitto attuale ne farà la ripartizione pro rata tra le Comuni soggette a questa servitù.